

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Puglia – Bari – Sezione II – Sentenza del 22 ottobre 2018, n. 1373.

È legittima l'autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal segretario generale reggente di un Comune, se la stessa avviene nel territorio comunale. Il principio della territorialità quale presupposto di legge deve essere soddisfatto, a nulla rilevando, invece, l'applicazione del principio della pertinenza della competizione elettorale.

Omissis

5.1. Quanto alla domanda principale, va innanzi tutto, osservato come l'articolo 14, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo modificato dall'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, stabilisca che *"sono competenti ad eseguire le autenticazioni... i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco"*.

La citata norma è volta ad agevolare e semplificare lo svolgimento del procedimento elettorale, come più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, ampliando il novero dei soggetti abilitati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18 settembre 2005, n. 4451).

5.2. Ciò osservato, deve soggiungersi come le disposizioni in materia di autenticazione di sottoscrizione (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed al successivo articolo 21, comma 2, ultima parte, a proposito dell'autenticazione delle sottoscrizioni in generale) evidenzino che la funzione generale di autenticazione, non resa diversa dalla specialità del procedimento elettorale, consiste nell'attestazione del compimento di un'attività materiale, con cui viene certificata l'apposizione della sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale, con immediata trasposizione del risultato di tale percezione in un documento rappresentativo dell'accaduto munito di fede privilegiata, come avviene per gli atti pubblici.

Secondo il noto orientamento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 9 ottobre 2013, n. 22), l'individuazione dei soggetti, ai quali la disposizione della legge elettorale conferisce detta pubblica funzione certificativa (dalla quale deriva la fede privilegiata dell'attestazione proveniente dal pubblico ufficiale, propria dell'atto pubblico ex articolo 2699 del c.c.), implica un rinvio dello statuto proprio delle singole figure di pubblici ufficiali, e dunque anche ai limiti territoriali entro i quali i medesimi esercitano, in via ordinaria, le proprie funzioni. Di conseguenza, i limiti alla competenza territoriale dell'ufficio di appartenenza integrano un elemento costitutivo della fattispecie autorizzatoria.

Il citato articolo 2699 del c.c. - secondo cui *"l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato"* - stabilisce infatti un preciso nesso di collegamento tra la competenza territoriale (e per materia) del pubblico ufficiale e il luogo di esercizio del potere di autenticazione (costituendo l'indicazione del luogo di attestazione della sottoscrizione, nella relazione di autentica, parte essenziale dell'atto pubblico).

Conseguentemente, i pubblici ufficiali, cui l'articolo 14, della legge 53/1990 conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono legittimati ad esercitare il potere certificativo, con l'unico limite costituito dai limiti del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

5.3. Se, sulla base delle svolte considerazioni, deve quindi ritenersi che il consigliere (comunale o provinciale) sia abilitato a svolgere con l'unico limite ricongiungibile al territorio dell'Ente, presso il quale è stato eletto, che rappresenta l'elemento costitutivo di ogni ente locale (cfr. Cons. Stato, Sezione V, n. 1889/2012, secondo cui in materia sussiste l'unico limite della territorialità, con la conseguenza che il consigliere provinciale non può autenticare firme relative a competizioni elettorali di altra Provincia), va escluso che per (non soltanto per i consiglieri comunali e provinciali, ma, a *fortiori*, per gli altri soggetti attributari del potere di autenticazione) sussista, oltre quello territoriale, l'ulteriore limite della *"pertinenza della competizione elettorale"*, nel senso che la norma in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi solo per le elezioni dell'Ente al quale essi appartengono (cfr., in termini, Cons. Stato, Sezione V, 18 aprile 2014, n. 1885).

5.4. La suindicata delimitazione della competenza ai fini dell'autenticazione delle sottoscrizioni, predicabile a proposito della funzione a tale riguardo riconosciuta dalla legge in capo ai consiglieri comunali e provinciali, non trova omogenea portata applicativa con riferimento alle omologhe funzioni svolte dai segretari comunali.

Come, infatti, affermato dal Consiglio di Stato, Sezione III, 16 maggio 2016, n. 1990:

- premesso che l'Adunanza plenaria "...con la sentenza n. 22 del 9 ottobre 2013, n. si è pronunciata ...affermando il principio che i pubblici ufficiali menzionati dall'articolo 14 della l. n. 53 del 1990 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono (come nel caso di specie è pacificamente avvenuto), ma non ha affermato il diverso principio della pertinenza della competenza elettorale, secondo cui i soggetti sopra indicati dovrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla partecipazione alla competizione elettorale dell'ente alla quale appartengono".
- ed escluso che "sussisterebbe, oltre a quello territoriale, l'ulteriore limite della pertinenza della competizione elettorale", nel senso che la disposizione in esame attribuirebbe il potere di autentica a tali organi politici solo per le elezioni dell'ente al quale essi appartengono";

allora il suindicato limite della "pertinenza della competizione elettorale" viene a rivelarsi, quanto alle "... sottoscrizioni relative alle accettazioni delle candidature ... contrario alle finalità di semplificazione che ispirano la legislazione elettorale costringere i candidati, che non necessariamente devono essere elettori nel Comune al quale si candidano, a sottoscrivere le accettazioni e a farle autenticare dal solo ufficiale dell'ente territoriale alle cui elezioni intendono partecipare".

5.5. Ciò posto, la gravata determinazione dell'Ufficio elettorale, di cui al verbale n. 2 in data 16 ottobre 2018, ha disposto la non ammissione alla competizione elettorale della lista "...", rilevando la "non competenza del Segretario Generale reggente del Comune di ... all'autenticazione delle firme di n. 2 sottoscrittori visto il parere del Ministero di Giustizia secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dall'articolo 14, della legge n. 53 del 1990 ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'Ufficio di cui sono titolari".

5.6. Ebbene, dalla documentazione versata in atti a cura della parte ricorrente, è dato evincere che l'autenticazione delle sottoscrizioni di che trattasi è avvenuta, a cura del Segretario Generale reggente del Comune di ..., nello stesso Comune, in data 10 ottobre 2018. Ne deriva che l'organo autenticante, in ragione della competenza territoriale all'uopo legittimamente esercitata, era pienamente investito del potere di autenticazione: a nulla rilevando, una volta soddisfatto il presupposto di legge integrato dal c.d. principio di "territorialità" (per come dalla sopra riportata giurisprudenza interpretato), l'applicazione dell'ulteriore principio della "pertinenza della competizione elettorale".

Omissis

La lista, conseguentemente, dovrà essere riammessa alla partecipazione alla competizione elettorale di cui sopra.

Omissis